PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 15

Integrazione trattamenti pensionistici

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto libico di assicurazione sociale, di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1970, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965. Ai soggetti di cui al precedente comma e' estesa la assistenza sanitaria prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-15-integrazione-trattamenti-pensionistici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it